



### **1. AVENTI DIRITTO ALL'INDENNITA'**

- Operai di tutte le categorie produttive del settore privato ed impiegati del commercio

### **2. A CHI RIVOLGERSI PER OTTENERE IL CERTIFICATO**

- al medico curante nei giorni feriali
- alla guardia medica nei giorni festivi e prefestivi
- alle strutture ospedaliere per le giornate di ricovero e per quelle in cui è stata eseguita la prestazione di pronto soccorso. Per le giornate successive è necessario rivolgersi al medico curante a meno che l'eventuale certificazione rilasciata dalla struttura ospedaliera contenga una prognosi di incapacità lavorativa

### **3. IL CERTIFICATO DI MALATTIA**

- Il lavoratore deve inviare il certificato di malattia all'INPS ed una copia al datore di lavoro (anche nel caso di certificato rilasciato da struttura ospedaliera)
- La trasmissione all'INPS può avvenire in uno dei seguenti modi:
  - consegna diretta allo sportello INPS
  - invio con lettera raccomandata (con ricevuta di ritorno)
- Il certificato deve contenere l'indicazione dell'esatto e completo recapito del lavoratore al fine di consentire l'effettuazione delle visite di controllo. L'omessa o incompleta indicazione della reperibilità comporta la perdita dell'intera indennità di malattia fino alla comunicazione dell'esatto recapito.
- La consegna o la spedizione del certificato deve avvenire entro due giorni dalla data del rilascio (in caso di invio tramite posta fa fede il timbro dell'ufficio postale). In caso contrario, il lavoratore perde il diritto all'indennità di malattia per ogni giorno di ritardo, salvo che adduca e comprovi una giustificazione seria ed apprezzabile

### **4. RISPETTO DELLE FASCE ORARIE DI REPERIBILITA'**

- Il lavoratore, durante la malattia, è tenuto a rispettare le seguenti fasce di reperibilità:
  - tutti i giorni, compresi i festivi
    - dalle ore 10 alle ore 12
    - dalle ore 17 alle ore 19

- L'obbligo di osservanza delle fasce di reperibilità è generale ed inderogabile e pertanto:
  - nessuno (né INPS, né ospedali, né medici) può rilasciare "autorizzazioni" preventive a non rispettare le fasce;
  - la preventiva comunicazione dell'assicurato all'INPS del proprio allontanamento dal domicilio durante le fasce non garantisce la non effettuazione del controllo - d'ufficio o su richiesta del datore di lavoro - e non vale di per sé a giustificare l'eventuale assenza rilevata
- Il lavoratore, durante le fasce di reperibilità, oltre a rimanere a casa, deve collaborare fattivamente per consentire la regolare effettuazione della visita di controllo, accertandosi che non vi siano impedimenti che possano ostacolarla (ad esempio, controllare il buon funzionamento del citofono e del campanello, etc.). Se, nel corso della malattia, il lavoratore si sposta in un luogo diverso dal domicilio indicato sul certificato medico, deve informare preventivamente e tempestivamente l'INPS e il datore di lavoro.

## **5. SANZIONI PER L'ASSENZA A VISITA DI CONTROLLO**

- prima assenza: perdita totale dell'indennità per i primi 10 giorni
- seconda assenza: perdita del 50% dell'indennità per l'ulteriore periodo
- terza assenza: perdita totale dell'indennità dalla data dell'ultima visita
- Il lavoratore assente alla visita domiciliare di controllo è tenuto a presentarsi alla visita ambulatoriale presso il Centro medico INPS nel giorno e nell'ora indicati sull'invito lasciato dal medico fiscale, a meno che in quel giorno non sia avvenuta la ripresa dell'attività lavorativa: anche se in sede di visita ambulatoriale viene confermato lo stato di malattia del lavoratore, sarà comunque applicata la prevista sanzione per l'assenza domiciliare.
- Avverso i provvedimenti sanzionatori dell'INPS in materia di indennità di malattia può essere proposto motivato e documentato ricorso al Comitato Provinciale dell'INPS entro 90 giorni dalla notifica del provvedimento

## **6. IPOTESI DI GIUSTIFICABILITÀ DELL'ASSENZA A VISITA DI CONTROLLO**

- cause di forza maggiore che determinino l'assoluta inevitabilità dell'assenza dal domicilio durante le fasce di reperibilità
- situazione che abbia reso imprescindibile ed indifferibile la presenza personale dell'assicurato altrove per evitare gravi conseguenze per se o per i componenti del nucleo familiare (a condizione che l'allontanamento non pregiudichi il normale decorso della malattia). In ogni caso il lavoratore deve produrre idonea documentazione giustificativa
- concomitanza di una visita medica generica e/o specialistica. In tal caso, il lavoratore può essere giustificato per l'assenza se prova, fornendo idonea documentazione che sarà valutata dall'INPS:

- l'urgenza della visita concomitante (a tal fine deve produrre certificato medico, contestuale o emesso in data immediatamente successiva a quella della visita, da cui risulti non solo ora e giorno di effettuazione della visita, ma anche la specifica indicazione di una situazione di urgenza supportata da dati clinici obiettivi);
  - ovvero l'impossibilità (o non ragionevole possibilità) di effettuare la visita medica al di fuori delle fasce di reperibilità, in considerazione della coincidenza fra le fasce stesse e l'orario dello studio (o ambulatorio) medico e della distanza fra lo studio e l'abitazione del lavoratore. In particolare il lavoratore può essere giustificato se prova l'impossibilità di spostare la visita ad altro momento compatibile con il rispetto delle fasce (in caso di coincidenza solo parziale fra l'orario di ambulatorio e le fasce stesse), o la motivata indisponibilità del medico a riceverlo al di fuori delle fasce, ovvero a visitarlo a domicilio (in caso di coincidenza totale per tutti i giorni della settimana
-